

Prot. MC/1745

Roma 25 luglio 2017

Alla cortese attenzione del Direttore
Dott. Vincenzo **PANELLA**
DIREZIONE REGIONALE SALUTE
POLITICHE SOCIALI
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma - Fax: 0651684414

Ordine Provinciale di Roma dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Giovanni Battista De Rossi 9
00161 Roma (RM)

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Latina
Piazza A. Celli, 3
04100 - Latina (LT)

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Viterbo
Via Genova 48,
01100 Viterbo (VT)

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Rieti
Via Giovanni Viscardi 16
02100 Rieti (RI)

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Frosinone –
Via Fosse Ardeatine, 101
03100 Frosinone (FR)

La scrivente FIMMG Lazio in merito al DCA U00245/2017 sull'appropriatezza prescrittiva informa le S.V. della recente sentenza della Corte Costituzionale depositata per la pubblicazione il 12 luglio 2017, che in modo puntuale, riferendosi a censure di alcune Regioni sul cosiddetto Decreto Lorenzin, stabilisce come siano da interpretare le norme tese a razionalizzare la spesa farmaceutica affinché non configurino profili di illegittimità costituzionale.

In un lungo e articolato excursus la Corte precisa, tra le molte cose, che un provvedimento non può essere usato come deterrente per diminuire la spesa, che la discrezionalità politica non può mai travalicare la libertà, l'autonomia e la responsabilità del medico, che non possono essere irrogate al medico sanzioni se non dopo effettivo riscontro di uno "scostamento delle evidenze scientifiche", si badi bene, dalle evidenze scientifiche non dai conti, tanto è vero che la Corte afferma che non possono essere usate statistiche di scostamento per valutare gli atti prescrittivi del Medico, ma tutt'al più va esaminato ogni "singolo caso", sempre alla luce della scienza però, arrivando a dire che norme che non rispettino queste condizioni, sarebbero sì incostituzionali essendo "incompatibile un sindacato (termine giuridico in questo caso, inteso come controllo amministrativo e/o gestionale) politico o meramente finanziario sulle prescrizioni mediche."

Altrettanto importante appare anche il richiamo all'applicabilità delle sanzioni qualora si leda la salute del titolare del diritto, ovvero la persona malata:

"Ciò comporta che la vigilanza e l'eventuale comminazione di sanzioni al medico non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il proliferare della spesa sanitaria, ma siano, al contrario, dirette alla tutela del paziente e del servizio, così da intercettare eventuali gravi scostamenti dalla fisiologia della pratica medica, diretti a soddisfare unicamente gli interessi economici dei soggetti coinvolti nell'industria farmaceutica e nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, ulteriori e confliggenti con l'efficace ed efficiente gestione della sanità."

In tal senso il richiamo alla vigilanza che il Direttore Generale di una ASL deve attuare trova la Federazione dei Medici di Medicina Generale del tutto disponibile, innumerevoli sono infatti le segnalazioni di scostamento dalle norme effettuate dalle Commissioni per l'appropriatezza e mai approfondite, salvo sporadici casi, né tantomeno risolte per una lassità e indifferenza del sistema che certo confliggono con una efficace gestione della sanità.

La giurisprudenza dunque riporta nei giusti confini le azioni della politica, alla quale compete il governo non la sostituzione della valutazione medica nella sua complessità con parametri che la travalichino.

Alla luce di tale importante e decisiva sentenza la FIMMG reitera alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di sospendere il DCA U00245/2017 e ogni altro provvedimento teso a limitare la libertà del Medico e di supportare invece le scelte terapeutiche del Medico con adeguata metodologia formativa, chiede agli Ordini dei Medici del Lazio di intervenire prontamente per la diffusione di tale interpretazione della Corte Costituzionale, evidenziando gli aspetti deontologici interessati dalla sentenza e tutelando con ogni mezzo e in ogni luogo il Medico da ogni altra deriva impositiva tenuto conto che, sentenza la Corte, le norme "non possono assolutamente conculcare il libero esercizio della professione medica, ma costituiscono un semplice invito a motivare scostamenti rilevanti dai protocolli".

Certa che alle S.V. non sfuggirà l'importanza di tale sentenza e le sue conseguenze operative, attendo con fiducia il Vostro riscontro.

Distinti saluti.

Dott.ssa Maria Corongiu
Segretario Generale Regionale FIMMG Lazio

